

N. 434/18 SENT.
N. 554/16 R.G.
N. 1010/18 CRON
N. 391/18 REP.

N. 554/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

- oggetto:
lesione
personale

Composta dai Magistrati:


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Dr. Salvatore DAIDONE | Presidente |
| - Dr. Giuliano BERARDI | Consigliere |
| - Dr. Arrigo DE PAULI | Giudice Ausiliario est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 554 del ruolo 2016

TRA

 con gli avv.ti M. Gisonda per mandato a margine dell'atto introduttivo

E

ALLIANZ spa quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del procuratore legale rappresentante G. Di Mauro, con l'avv. Elisabetta Simeone per delega allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore

APPELLATA

Oggetto: lesioni personali colpose

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 571/2016 d.d. 11/14.7.2016

Conclusioni dell' appellante:



- ❖ Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 571/2016 resa in data 11.07.2016 dal Tribunale di Trieste, nella persona del Dott. Daniele Venier, in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 14.07.2016, nella causa di primo grado iscritta al n.° 3115 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2013, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza.
- ❖ Indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Fiesta targata [REDACTED] e di proprietà del Sig. [REDACTED], il cui veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
- ❖ Indi a ché, dichiarare tenuta e condannare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. – la Allianz S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nella sua qualità Impresa designata per la Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. Fortunato Pasquale in conseguenza del sinistro per cui è causa, avuto riguardo all'effettivo grado di responsabilità, così come giudizialmente richiesti e quantificati, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
- ❖ Indi a ché, condannare la Allianz S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nella sua qualità Impresa designata per la Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento delle spese della espletata C.T.U. medico legale posta a carico di parte attorea.
- ❖ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Conclusioni dell'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, a totale conferma della sentenza impugnata, respingere l'appello in quanto inammissibile o comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio. In via istruttoria, lo in estremo subordine e per dovere di riproposizione ex art.346 c.p.c. nel caso in cui dovesse divenire rilevante l'accertamento del *quantum debeatur*, ordinare all'attore ed odierno appellante di esibire in giudizio il proprio libretto di lavoro e le proprie



3

dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e/o disporre l'acquisizione di informazioni ex art.213 c.p.c. presso l'Agenzia delle Entrate di Bari aventi il medesimo oggetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso l'epigrafata sentenza che aveva respinto le sue richieste risarcitorie appellava [REDACTED], investito il 15.5.2011 in Bitonto da una vettura risultata rubata il 10.5.2011 e quindi allontanatasi. Aveva il primo giudice ritenuto che l'attore, nell'invocare esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 283, comma 1, lett. d) del codice delle assicurazioni avrebbe dovuto dimostrare di essere stato investito proprio dalla vettura indicata ([REDACTED] messa in circolazione contro al volontà del titolare: non avendo assolto all'onere, in presenza di specifica contestazione della convenuta, essendosi i testi (peraltro non menzionati nella denuncia querela del procedimento contro ignoti definito con l'archiviazione) limitati a riferire che l'investimento era stato causato da una vettura di colore blu, delle modalità di rilievo dei cui dati non si era data contezza, la domanda andava respinta.

Appellava diffusamente il [REDACTED] rilevando che i testi (pur indicati successivamente) avevano concordemente riferito le modalità dell'investimento ascrivibile alla condotta colposa del conducente della Ford Fiesta di colore blu, il cui furto era stato denunciato il 10.5.2011 dal proprietario [REDACTED], sì che doveva trarsene una circolazione contro la volontà del titolare. I dati della targa bene potevano essere stati percepiti nell'immediatezza dal [REDACTED] che mai aveva perso conoscenza, nè apparivano esigibili per la vittima ulteriori indagini. Insisteva nelle richieste risarcitorie per la perdita totale della capacità lavorativa e per il danno biologico secondo quanto accertato dalla CTU disposta in primo grado.

Replicava ALLIANZ che non era stata fornita la prova che l'investimento era stato causato proprio della vettura targata [REDACTED], fatto storico immediatamente contestato sì che poteva ritenersi che l'incidente poteva essere ascritto a diverso Ford Fiesta di colore blu non identificata. In subordine doveva affermarsi il prevalente concorso di colpa del danneggiato, che era sbucato improvvisamente in curva da un cancello direttamente sulla carreggiata priva di marciapiede e disattendersi le richieste risarcitorie.



4

L'appello va accolto.

Invero il complesso dei dati oggettivi come pacificamente acquisiti su precisa tipologia del veicolo investitore e sulle circostanze dell'investimento consente di identificare proprio nel veicolo rubato quello alla cui guida si trovava il conducente in fuga.

Si valutino l'identità di marca, modello e colorazione della vettura rubata; la prossimità temporale tra data del furto (10.5.2011) ed incidente (15.5.2011); la prossimità geografica fra il luogo della sottrazione (Terlizzi) e quello del sinistro (Bitonto, a 13 km di distanza). Il tutto non può essere fondatamente contraddetto dalle sole perplessità su di un possibile immediato rilievo dei dati della targa da parte della vittima, comunque nella circostanza documentamente compos sui e dalla mancata menzione dei testimoni nella denuncia querela (Cass. 9939/2012).

L'insieme di elementi concordanti e l'agevole individuazione del proprietario attraverso il PRA rende invero del tutto inattendibile una diversa ricostruzione, che richiederebbe - al di là della conoscenza del furto quasi in tempo reale e della sua dettagliata denuncia - di ipotizzare coincidenze inverosimili (tipo di vettura, colore), se non addirittura connivenze truffaldine.

Che la circolazione di un veicolo rubato debba ritenersi invito domino appare infine massima di comune esperienza, sì che può agevolmente ricondursi la fattispecie alla previsione di cui all'art. 283, comma 1, lett. d) cod. ass. che innesca la responsabilità del Fondo di garanzia e per esso dell'Impresa designata.

Quanto alle modalità dell'occorso le testimonianze assunte non valgono a ritenere accertato un concorso colposo del [redacted] che valga ad elidere la presunzione dei cui all'art. 2054 comma 1 c.c., non apparendo sufficiente la mera esistenza oggettiva di un tratto di strada ad andamento curvilineo senza marciapiede a fronte della mancata emergenza di modalità atipiche nella condotta della vittima (investita "appena varcato il cancello") come descritta da testimoni di cui non può aprioristicamente negarsi l'attendibilità.

Ne deriva l'attribuzione al conducente del veicolo rubato dell'esclusiva responsabilità dell'occorso ed il conseguente obbligo risarcitorio dei danni subiti dal [redacted] in capo al Fondo di Garanzia e per esso all'Impresa designata ALLIANZ spa.



5

L'investimento ha invero causato pregiudizi di indubbia gravità, come accertato dalla CTU comunque disposta in prime cure. L'inabilità temporanea ha avuto un decorso assai lungo, anche per le complicanze insorte e per le condizioni soggettive dell'appellante (compromissione vascolare, obesità); la frattura diafisaria del perone con distacco parcellare in sede malleolare con conseguente anchilosi dell'articolazione tibiotarsica con disassamento ed accorciamento dell'arto inferiore sinistro determinante zoppia ha comportato un'invalidità permanente valutata nell'ordine del 25/26 %.

Per l'inabilità temporanea (totale per 50 giorni - parziale al 75% per 60 giorni - parziale al 50% per 365 giorni - parziale al 30% per ulteriori 365 giorni), avendo a parametro le tabelle milanesi attualizzate al 2018 ed assumendo a punto base euro 120, saranno dovuti euro 46.476,00.

Per l'invalidità permanente al 26% di soggetto trentasettenne al momento della cessazione dell'invalidità temporanea si assume a punto base euro 5456,80 per un totale (applicato il demoltiplicatore) di euro 116.339,00.

Si ritiene di operare una significativa personalizzazione del danno biologico in quanto non si rinvengono in atti elementi utili che consentano di altrimenti valutare in termini economici la perdita di capacità di lavoro, sia generica che specifica, nè si ritiene di dare corso in questa sede a supplenze probatorie. Invero il [REDACTED], di istruzione elementare, si è limitato ad affermarsi in passato muratore, senza nulla allegare e provare in merito, risultando documentalmente disoccupato dall'11.6.2013 (doc. 13). L'indubbia impossibilità di cimentarsi in attività fisiche (le uniche che si ritiene potessero essere svolte dal [REDACTED]) non può tuttavia essere del tutto trascurata e va quindi assunta quale elemento per la personalizzazione nell'ambito del danno biologico (Cass. 24451/2005), che appare equo fissare nella misura del 25%. Ne deriva un incremento di euro 29.084,750.

Si determina quindi in complessivi euro 145.423,75 secondo valori attuali l'ammontare di quanto dovuto all'appellante per il danno biologico da invalidità permanente, per un totale finale di euro 191.899,75, tenuto conto dell'inabilità temporanea.

Secondo l'indirizzo recentemente confermato dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. 901/2018) la voce di danno morale da reato mantiene la sua autonomia e



6

non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionale, per ciò meritevoli di un compenso aggiuntivo (Cass. 16197/2015) al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.

Si ritiene quindi di maggiorare equitativamente l'importo dovuto (Cass. 5691 del 2016) a tale titolo, valutate le circostanze del caso e l'indubbia sofferenza derivata, l'ulteriore importo di euro 20.000.

AGP

Quanto alle spese, invero riconosciute dal CTU nel modesto ammontare di euro 200, può convenirsi sul sostanziale riassorbimento anche di quelle future da parte del SSN, ma non può trascurarsi che talune risultano documentate sub 66), senza tuttavia che se ne offra la quantificazione.

Di qui la liquidazione forfetaria in euro 1500 in valori attuali.

Si rileva per contro che le spese di CTP non appaiono per nulla documentate, rinvenendosi in atti soltanto due fatture per importi del tutto incongrui, assai distanti da quanto riconoscibile ai CTU ex artt. 52 D.P.R. 115/2002 (raddoppio per eccezionale importanza) e 21 D.M. 30.5.2002 (euro 290.77) e peraltro prive di sottoscrizione.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

in accoglimento dell'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 571/2016 d.d. 11/14.7.2016 perciò integralmente riformata

condanna l'appellata ALLIANZ spa quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del procuratore legale rappresentante G. Di Mauro, per il titolo di cui alla parte motiva, al risarcimento dei danni tutti causati all'appellante, liquidati in complessivi euro 213.399,75 , comprensivi di spese per euro 1500, in valori attuali, oltre agli interessi al tasso di legge dal dì della pubblicazione della presente pronuncia all'effettivo saldo;

condanna l'appellata ALLIANZ spa alla rifusione in favore dell'appellante delle spese tutte di lite, liquidate quanto al giudizio di primo grado in complessivi euro



7

13.000,00, quanto al presente in euro 8.000,00 , nonchè, quanto ad entrambi i gradi, ai contributi spese generali al 15% ed accessori di legge, oltre al rimborso dei contributi unificati, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, che se n'è dichiarato antistatario;

pone gli oneri di CTU a definitivo carico della parte convenuta soccombente.

Trieste, 20 giugno 2018

Il Giudice ausil. est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 31 LUG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

